



ENTE NAZIONALE RISI

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Programma Triennale Trasparenza

2016 – 2018

Struttura organizzativa:	Responsabile della prevenzione della corruzione	
Processo di riferimento:	Prevenzione della corruzione	
Argomento:	Piano triennale anticorruzione e programma trasparenza	
Data creazione:	18/11/2015	Autore documento:
Data revisione:	Dicembre 2015	Autore revisione:
Data Approvazione:		Autore approvazione:
Validità:	Gennaio 2016	
Destinatari:		
Stato		

Storia delle versioni

Versione	Commenti
1.0	Prima predisposizione del 18/11/2015



Indice dei contenuti

1. Premessa	pag. 3
2. Riferimenti normativi	pag. 4
3. Organizzazione e funzioni dell'Ente Nazionale Risi	
3.1 Competenze, funzioni e attività	pag. 5
3.2 Organizzazione	pag. 7
3.3 Dati sulle risorse umane impegnate	pag. 8
4. Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione	pag. 8
4.1 Organo di indirizzo politico	pag. 9
4.2 Responsabile della prevenzione	pag. 9
4.3 I Referenti	pag. 9
5. Il piano triennale di prevenzione della corruzione	pag. 10
5.1 Tipologie di misure di trattamento del rischio corruzione	pag. 11
6. Gestione del rischio	
6.1 Analisi dei processi	pag. 12
6.2 Tipo di risposta al rischio corruzione	pag. 13
7. Misure di prevenzione della corruzione	
7.1 Selezione del personale	pag. 14
7.2 Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli Uffici	pag. 14
7.3 Il conferimento degli incarichi dirigenziali: inconfiribilità ed incompatibilità	pag. 15
7.4 Formazione	pag. 16
8. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni	
8.1 Conflitto di interessi	pag. 17
8.2 Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti beneficiari di qualsiasi vantaggio	pag. 17
8.3 Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	pag. 17
9. Flusso informativo verso il responsabile della prevenzione della corruzione	pag. 18



PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA

- | | |
|--|---------|
| 1. Procedimento di elaborazione ed adozione del programma | pag. 20 |
| 2. Processo di attuazione del programma | pag. 21 |
| 3. Individuazione dei Referenti per la Trasparenza | pag. 22 |
| 4. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità
e tempestività dei flussi informativi | pag. 24 |
| 5. Misure di monitoraggio e vigilanza | pag. 25 |



Piano triennale di prevenzione della corruzione

1. Premessa

L'art. 1 della legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata in G.U. n. 265 del 13/11/2012, entrata in vigore il 28/11/2012, ha quale finalità l’adozione di misure di prevenzione e contrasto della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione.

Il termine “corruzione” va inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni di illegalità in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Quindi, gli eventi di corruzione, sono dei comportamenti:

- messi in atto consapevolmente da un soggetto interno all’amministrazione;
- che si realizzano attraverso l’uso distorto delle risorse, delle regole e dei processi dell’istituzione;
- finalizzati a favorire gli interessi privati a discapito degli interessi pubblici.

2. Riferimenti normativi

La legge 6 novembre 2012, n.190, cosiddetta “Legge Anticorruzione” è stata emanata in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116 e in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo 1999, ratificata con legge 28 giugno 2012, n.110.

L’assetto normativo in materia è poi completato con il contenuto dei decreti attuativi:

- d.lgs. n. 235. del 31/12/2012 Recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;



- d.lgs. n.39 del 08/04/2013 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 L. 190”;
- d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione dell’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”. Il Decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi dei commi 35 e 36 dell’art. 1 della legge 190/2012, definisce il principio generale di trasparenza, come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

3. Organizzazione e funzioni dell’Ente Nazionale Risi

3.1 Competenze, funzioni e attività

L’Ente Nazionale Risi, ente pubblico economico con sede in Milano, svolge, quale ente a carattere interprofessionale, i compiti di cui alla legge 21 dicembre 1931 n. 1785, e successive modificazioni, nonché le attività di organismo pagatore per l’attuazione delle norme comunitarie ad esso attribuite in base ai decreti del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste del 22 ottobre 1964, 27 ottobre 1967 e del 31 maggio 1996, e nel rispetto del Reg. UE n. 907 del 2014. Tale ultima attività viene svolta nei limiti di cui all’art. 3, comma 6 del Decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e n. 188 del 15 giugno 2000.

L’Ente Nazionale Risi è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

L’Ente Nazionale Risi per lo svolgimento della propria attività utilizza sedi periferiche in Italia.

L’Ente Nazionale Risi svolge le seguenti attività:

1. Quale organismo pagatore provvede all’attuazione dei regimi predisposti dall’Unione Europea in favore del settore risicolo nel rispetto del Reg. CE 1663/95 [e successive modificazioni, attualmente dal Reg. UE n. 907 del 2014].
2. Attua la raccolta sistematica dei dati necessari alla conoscenza ed alla previsione dei fenomeni e dei problemi afferenti l’andamento della produzione e del mercato nazionale, comunitario ed extra comunitario del riso.



3. Provvede all'elaborazione ed alla valutazione delle informazioni raccolte, nonché, direttamente od a mezzo di incarichi a persone od istituti specializzati, ad effettuare studi, analisi e ricerche afferenti specifici obiettivi inerenti il settore risiero.
4. Provvede alla divulgazione delle informazioni raccolte mediante idonei mezzi di diffusione.
5. Cura i necessari rapporti con i Ministeri e gli organismi comunitari ed internazionali da cui dipende il collocamento del prodotto.
6. Collabora all'attività di vigilanza per la repressione delle frodi nel commercio nazionale del riso e delle sementi di riso in tutto il territorio della Repubblica in conformità alle convenzioni sottoscritte con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
7. Collabora con le Regioni interessate alla risicoltura per la predisposizione di nuovi servizi per tutta la filiera.
8. Pone in essere adeguate iniziative mirate alla tutela della produzione, del commercio e del consumo del riso.
9. Svolge attività di ente certificatore a tutela della produzione, del commercio e del consumo di riso.
10. Esercita attività di magazzinaggio.
11. Svolge ricerche di mercato, di promozione e di propaganda per l'incremento del consumo del riso italiano nel territorio nazionale, nell'ambito dell'Unione Europea e nei Paesi Terzi, nonché attività di divulgazione dirette ad una maggiore conoscenza del prodotto riso.
12. Svolge attività di assistenza e di consulenza dirette a preservare l'equilibrio ambientale, promuovendo con opportune iniziative l'aggiornamento degli operatori del settore.
13. Provvede ad organizzare corsi di aggiornamento e di formazione sulla coltivazione e trasformazione del riso.
14. Gestisce in forma diretta od attraverso forme di collaborazione, di consorzio, di fondazioni, di accordi con altri enti od istituzioni il "Centro Ricerche sul Riso" creando le condizioni operative affinché possa assumere commesse da terzi sia a livello nazionale che internazionale. Attraverso questo centro:
 - a. effettua, anche su richiesta di terzi, analisi merceologiche sul risone e sul riso lavorato nonché ricerche merceologiche
 - b. svolge attività di assistenza tecnica presso le aziende risicole




c. promuove ed attua iniziative per la ricerca sperimentale volta al miglioramento genetico ed alla individuazione delle varietà merceologicamente più richieste dal mercato avvalendosi anche di supporti esterni

15. Gestisce in forma diretta od attraverso forme di collaborazione l'attività sementiera.

16. Esplica ogni altra attività prevista da leggi nazionali e da regolamenti comunitari, o consentita dalla legge istitutiva dell'Ente.

3.2 Organizzazione



Sono organi dell'Ente:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

3.3 Dati sulle risorse umane impegnate

Alla data del 31 dicembre 2015 prestano servizio all'Ente **80** unità di personale:

- **1** Direttore Generale



- 2 dirigenti di 2° fascia
- 3 quadri
- 8 unità appartenenti all'Area F
- 31 unità appartenenti all'Area C
- 34 unità appartenenti all'Area B
- 1 unità appartenenti all'Area A

Di questi, 2 unità di personale dell'Area C e 4 unità di personale dell'Area B hanno scelto il part-time.

4. Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è uno degli strumenti introdotti con la legge n.190/2012 per prevenire la corruzione amministrativa a livello decentrato. Tale documento è elaborato sulla base del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), che è lo strumento attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla base delle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale.

L'obiettivo del presente Piano è rivolto essenzialmente all'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire lo stesso.

4.1 Organo di indirizzo politico

In tale sistema di prevenzione della corruzione il Consiglio di Amministrazione, quale organo di indirizzo politico dell'Ente, designa il Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito Responsabile). Su proposta di quest'ultimo, il Consiglio adotta il Piano ed i suoi aggiornamenti nonché tutti gli atti di indirizzo generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

L'Ente ha nominato, con Deliberazione del Consiglio del 19 settembre 2014, il , Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 190/2012.

4.2 Responsabile della prevenzione



Il Responsabile propone al Consiglio l'adozione del Piano. Definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori esposti alla corruzione e verifica l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità proponendo la modifica dello stesso in caso di accertate e significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. Verifica ed individua, d'intesa con la Direzione Generale, il personale da inserire nei programmi di formazione. È responsabile della pubblicazione della relazione recante i risultati dell'attività svolta e riferisce sull'attività nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione lo richieda o qualora lo ritenga opportuno.

Ai compiti sopraindicati si aggiunge:

- il controllo dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- la segnalazione dei casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla vigente normativa.

4.3 I Referenti

Al fine di adempiere alle previsioni normative, l'Ente, con determina del Direttore Generale n. 1.136 del 26 settembre 2014, ha istituito il "Gruppo interdirezionale per la prevenzione della corruzione", composto da un referente per l'anticorruzione individuato all'interno ogni area, con il compito di affiancare e supportare il Responsabile nella realizzazione delle attività previste oltre che nell'attività di monitoraggio e controllo.

Per una sinergica azione di prevenzione della corruzione, tutti i Dirigenti dell'Ente svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile e dei Referenti, partecipano al processo di gestione del rischio, propongono le misure di prevenzione della corruzione, assicurano l'osservanza del Codice etico e verificano le violazioni, adottano le misure gestionali, osservano le misure contenute nel Piano. Tutti i dipendenti dell'Ente partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano, segnalano le situazioni di illecito al superiore gerarchico nonché casi di personale conflitto di interesse.

5. Il piano triennale di prevenzione della corruzione



In ottemperanza alla Legge n. 190/2012 e al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11/09/2013 dall'ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione), il presente "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018 rappresenta il primo aggiornamento dopo l'adozione del primo piano triennale 2014-2016 ed è il mezzo per attuare la gestione del rischio di corruzione dell'Ente perseguendo "tre obiettivi strategici":

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione

Gli obiettivi strategici del processo di gestione del rischio, sono di seguito riportati con relativi indicatori e tempistiche:

OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI	TEMPISTICHE
Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione creando un contesto sfavorevole	Elaborazione e adozione del P.T.P.C. 2014 – 2016	Dicembre 2014
	Verifica dei processi in relazione all'attività di produzione e commercio delle sementi	Settembre 2015
	Analisi e predisposizione "Regolamento sull'utilizzo delle firme digitali" da parte dei Dirigenti e dipendenti dell'Ente	Dicembre 2015
	Verifica dei processi in relazione all'attività di assistenza tecnica ai risicoltori	Dicembre 2015
	Inserimento nel P.T.P.C. di misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle obbligatorie per legge	Dicembre 2015
	Elaborazione e adozione del P.T.P.C. 2016 – 2018	Dicembre 2015 Gennaio 2016
	Revisione procedura programmazione acquisti ed investimenti	Giugno 2016
	Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	2016
	Formazione specifica per i dirigenti, responsabili e dipendenti in aree a rischio	2016



5.1 Tipologie di misure di trattamento del rischio corruzione

Per essere efficaci nella strategia della prevenzione, il P.T.P.C. prevede il “trattamento” non di tutti i rischi di corruzione, ma solo degli eventi di corruzione che (a seguito di valutazione) risultano avere un livello di rischio medio alto

Quindi, il rischio di corruzione viene trattato con tipologie di misure differenti in relazione agli obiettivi che si vogliono raggiungere:

- ridurre la probabilità degli eventi di corruzione (misure di prevenzione)
- ridurre l’impatto degli eventi di corruzione (misure per individuare e rimuovere tempestivamente i soggetti ed i comportamenti a rischio)
- rompere l’intreccio tra “processi”, “persone corruttibili” e “interessi privati” (misure di rottura)

Le diverse tipologie di “*misure*” previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione possono così riassumersi:

- **misure di “prevenzione”:**
 - trasparenza
 - verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione
 - procedure specifiche, per la gestione dei contratti
 - procedure specifiche per la gestione delle assunzioni e del personale.
- **misure di “rimozione”, per individuare e rimuovere tempestivamente i soggetti ed i comportamenti a rischio:**
 - codici di comportamento
 - tutela del whistleblowing
 - monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti
 - monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti esterni;
- **misure per “rompere” il triangolo della corruzione:**
 - definizione di criteri per l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni
 - obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
 - definizione dei casi di inconfiribilità e incompatibilità
 - verifica e limitazione di rapporti professionali con l’Ente del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro



- formazione del personale.

6. Gestione del rischio

6.1 Analisi dei processi

Il Piano si sostanzia in una procedura, articolata in fasi, il cui fine è quello di prevenire il fenomeno corruttivo attraverso una valutazione probabilistica della rischiosità che tale fenomeno si verifichi.

L'Ente ha proceduto all'implementazione di un sistema di gestione dei rischi attraverso il coinvolgimento di tutti i dirigenti e responsabili per le aree di rispettiva competenza coordinati dal Responsabile della Prevenzione, al fine di fare emergere gli aspetti cruciali.

Prima e dopo l'adozione del piano 2014-2016 il Comitato interdirezionale di cui si è fatto cenno, ha collaborato in forma per lo più disgiunta al perfezionamento delle procedure indicate come obiettivo 2015.

Quanto sopra a seguito della mappatura dei singoli processi organizzativi, riportati nell'Allegato 1 ed effettuata in sede di prima stesura del piano.

I processi sono stati suddivisi in:

- processi istituzionali;
- processi del Centro Ricerche sul Riso.

I processi istituzionali primari sono stati ripartiti in:

- processi funzione istituzionale A: Area Amministrativa
- processi funzione istituzionale B: Organi Amministrativi e Segretariato Generale
- processi funzione istituzionale C: Affari Generale
- processi funzione istituzionale D: Banche Dati
- processi funzione istituzionale G: Area Mercati

I processi primari del Centro Ricerche sul Riso sono stati suddivisi in:

- processi E: Laboratori CRR



- processi F: Attività Sperimentali CRR e SAT
- processi H: Settore attività sementiera e miglioramento genetico

Sono state poi individuate le singole fasi di ogni processo e le responsabilità per ciascuna fase.

Il secondo step ha riguardato l'individuazione e la descrizione dei rischi per ciascun processo o fase di processo mappato.

A seguito dell'identificazione, i rischi sono stati analizzati in termini di probabilità e di impatto, sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 5 al Piano Nazionale Anticorruzione, per giungere poi alla determinazione del livello di rischio.

La stima della probabilità tiene conto altresì dei controlli vigenti intesi come strumenti attuali ed efficaci utili a ridurre la probabilità del rischio.

In dettaglio, per ciascun rischio catalogato è stato stimato il valore della probabilità, mediante il calcolo della media aritmetica dei singoli valori attribuiti ai parametri che concorrono alla valutazione della probabilità. La stessa modalità di calcolo è stata utilizzata per determinare il valore dell'impatto. Il prodotto delle due medie, che nel suo valore massimo è pari a 25, determina il livello di rischio, rappresentato sulla base della distribuzione percentuale dei valori.

6.2 Tipo di risposta al rischio corruzione

Gli esiti delle attività di valutazione ed i dati raccolti costituiscono condizioni prodromiche ad un corretta gestione del fenomeno rischio. In particolare, a seguito dell'analisi, i singoli rischi sono stati inseriti in una classifica del livello di rischio (alto, medio, basso) al fine di individuare le priorità e le modalità di trattamento.

I 120 processi individuati nel 2014 e confermati nel 2015, sono riportati nelle relative 13 schede di dettaglio e sono stati valutati dal Responsabile anticorruzione supportato dal "Gruppo interdirezionale per la prevenzione della corruzione" i quali, tenendo conto dei processi più sensibili ad un'eventuale azione corruttiva, hanno intrapreso attività preventive e correttive anche per taluni processi che si collocavano ad un grado di rischio "basso" ovvero con punteggio inferiore a 9,11 su 25.



Degli esiti delle suddette azioni viene dato atto nell'Allegato 1 aggiornato al 31/12/2015.

Peraltro anche i processi ritenuti meno sensibili all'azione corruttiva saranno comunque costantemente monitorati, ed eventualmente saranno interessati da procedure atte a fornire un livello di "copertura" adeguato.

Saranno comunque ripercorse costantemente le fasi descritte e le misure indicate al fine di verificare che le stesse mantengano coerenza, validità ed efficacia. Ciò consentirà di applicare azioni correttive ove necessario.

Le specifiche misure correttive individuate riguardano:

- a. la formazione: si tratta di attività formativa mirata sui temi dell'etica, della legalità, delle norme del "Codice etico" dell'Ente, nonché delle disposizioni in materia di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri di comportamento;
- b. le procedure: implementazione di specifiche procedure volte alla prevenzione ed all'emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo;
- c. i controlli: attivazione di specifiche verifiche da parte dei dirigenti e/o dei Responsabili degli uffici.

7. Misure di prevenzione della corruzione

7.1 Selezione del personale

La materia è già ampiamente disciplinata da una normativa rigorosa.

L'Ente ha predisposto nel 2015 una specifica procedura per la ricerca e selezione del personale, adottata con determina del Direttore Generale n° 1.213 del 19/02/2015 che norma tutte le fasi del processo di selezione allo scopo di evitare condizionamenti in fase valutativa.

7.2 Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli Uffici

In analogia a quanto previsto dall'articolo 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 46, della legge n. 190 del 2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale, non



possono far parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l'accesso o la selezione agli impieghi; essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; far parte delle commissioni per la scelta del contraente e per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere.

A tal fine, il dipendente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in cui attestare l'assenza di condanne penali relative ai reati previsti nel Capo I, Titolo II del Libro II del Codice penale.

I Dirigenti ed i responsabili di servizi dovranno effettuare, nell'area di propria competenza, una verifica delle risorse umane, degli incarichi e delle responsabilità, dei singoli obiettivi a loro affidati.

Dopo tale attività dovranno proporre misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, laddove esistenti e controllarne il rispetto.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione sarà relazionato sulle proposte per l'adozione di misure nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione, prevedendo altresì proposte per la revoca degli incarichi già affidati, qualora emergesse un effettivo e concreto rischio di corruzione.

7.3 Il conferimento degli incarichi dirigenziali: inconfiribilità ed incompatibilità

L'art. 15 del D.lgs 39/2013 attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi. A tal fine dal 2014 i dirigenti hanno prodotto le dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconfiribilità, dal 2015 dette dichiarazioni sono state prodotte secondo il modello inviato dal Ministero vigilante.

Tali dichiarazioni devono essere presentate ogni anno ed in ogni caso, al conferimento e autorizzazione allo svolgimento di incarichi e reggenze;



Saranno individuate le azioni che l'Ente adotterà qualora si verificano situazioni di inconferibilità e di incompatibilità.

7.4 Formazione

L'Ente eroga interventi semestrali di formazione/informazione rivolti a tutto il personale con la duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno e fornire la massima informazione sulle situazioni concrete di rischio.

Essi sono articolati su più livelli:

- un intervento di tipo “informativo” che abbia come caratteristica principale la diffusione dei principi normativi e la contestualizzazione dei profili di rischio legati alle attività svolte dall'Ente. Tale intervento dovrà necessariamente essere diretto alla generalità del personale ed avere un forte impatto comunicativo diretto a stimolare la condivisione di principi etici;
- una formazione per tipologia di attività e soggetti con l'obiettivo di definire le responsabilità e le procedure da attivare per evitare/segnalare il verificarsi di episodi di corruzione tra il personale;
- una formazione attivabile su richiesta in caso di nuove assunzioni o di assegnazione di nuovo personale alle strutture in cui è maggiormente presente il rischio di corruzione.
- una formazione ad hoc da attivare nel caso sia rilevato un episodio di potenziale corruzione su istanza del Responsabile.

Caratteristica dei percorsi formativi proposti sarà la modularità, il cui obiettivo principale è di assicurare una formazione puntuale e continua che possa essere declinata in base ai diversi livelli di responsabilità e ai diversi livelli di “rischio” presenti nelle strutture dell'Ente.

8. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni

8.1 Conflitto di interessi

Il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti istruttori ed il provvedimento finale devono astenersi, in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.



La norma persegue la finalità di prevenzione mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare dell'interesse.

Il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici di atti endoprocedimentali hanno un obbligo di segnalazione nel caso di conflitto anche solo potenziale.

La previsione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse deve leggersi in maniera coordinata con le disposizioni del Codice etico. Tale segnalazione dovrà avvenire tempestivamente e dovrà essere effettuata nei confronti dei diretti superiori gerarchici o, in caso di Dirigenti di prima fascia, al Consiglio di Amministrazione. Con l'intenzione di ridurre il conflitto di interesse, il Responsabile della prevenzione invierà a tutti i dirigenti una direttiva con cui impegna gli stessi a valutare espressamente la situazione segnalata e a rispondere per iscritto al dipendente sollevandolo dall'incarico oppure motivando la conferma dell'espletamento dell'attività.

8.2 Rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti beneficiari di qualsiasi vantaggio

I rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere devono essere improntati alla massima trasparenza e correttezza così come enunciato dal Codice Etico dall'Ente.

8.3 Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti

I dirigenti devono monitorare che venga rispettato il termine entro cui bisogna concludere il procedimento, così come previsto dalle rispettive norme di legge o di regolamento e ne devono dare comunicazione al Responsabile della prevenzione.

Nell'arco del triennio di vigenza del presente Piano verranno implementate procedure finalizzate al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali.

9. Flusso informativo verso il responsabile della prevenzione della corruzione



In un'ottica di collaborazione, tutti i dirigenti e gli incaricati di pubblici servizi sono tenuti a svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile, anche su segnalazione dei propri dipendenti.

Quanto sopra per gli scopi previsti dall'Art. 331 c.p.p. che così recita:

Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Ai sensi dell'art. 1, comma 51 della legge n. 190/2012, "Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

Per evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito nel timore di subire conseguenze pregiudizievoli verrà resa operativa una procedura di gestione di acquisizione delle segnalazioni di illeciti.

Potranno essere inviate segnalazioni di illeciti concreti o potenziali, nella consapevolezza che, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione.



La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/90. Valgono, inoltre, le seguenti prescrizioni:

- a fronte di qualsiasi intervento di natura ispettiva da parte di organismi pubblici (Magistratura, Guardia di Finanza, altre Autorità, ecc.) dovrà essere informato il Responsabile della prevenzione;
- devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse al Responsabile della prevenzione le informative concernenti i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati o illeciti.



Programma Triennale Trasparenza

In base all'art. 10 paragrafo 2) del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, il "Programma triennale della trasparenza" costituisce una sezione del "Piano anticorruzione".

Lo stesso D.Lgs. all'art. 43 stabilisce che il "Responsabile per la prevenzione della corruzione", di cui all'art. 1 comma 7 della L. 6/11/2012 n. 190, svolge le funzioni di "Responsabile per la trasparenza" pertanto l'Ente ha provveduto alla nomina di tale soggetto.

Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di rendere le stesse più efficaci, efficienti ed economiche, e al contempo di operare forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione nel sito istituzionale di una serie di dati e notizie concernenti l'amministrazione allo scopo di favorire un rapporto diretto tra la P.A. e il cittadino.

La principale fonte normativa per la stesura del programma è il Decreto Legislativo n. 33 del 2013.

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata in G.U. n. 265 del 13/11/2012, definisce le misure di prevenzione e contrasto della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione, le misure anticorruzione sono una importante area della trasparenza dell'amministrazione.

L'Ente Nazionale Risi, Ente Pubblico Economico, pur operando nell'ambito della Pubblica Amministrazione, è sottoposto a normativa, modalità organizzative e strumenti operativi di tipo privatistico.

In considerazione di questa caratteristica, l'Ente è stato quindi in passato tenuto ad assolvere i soli obblighi di pubblicità di cui ai commi da 15 a 33 dell'articolo 1 della L. 190/2012, così come espressamente previsto dalla Delibera ANAC n. 50/2013 per gli "enti pubblici economici".

La conversione nella Legge 114/2014 del D.L. 90/2014 ha introdotto una modifica l'art.11 del D.Lgs 33/2013, ampliandone l'ambito soggettivo di applicazione estendendolo " *agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati*".



Alla luce di detta disposizione che includerebbe, sulla base della interpretazione contenuta nella determinazione ANAC n. 8 del 17/6/2015, anche gli enti economici, l'Ente ha attivato le iniziative necessarie, alcune delle quali attualmente in corso, di adeguamento alle prescrizioni normative in materia, nonché di integrazione del proprio sito per ciò che concerne la sezione "Amministrazione Trasparente".

L'Ente ha intrapreso, come detto, le attività di cui sopra, sempre nell'incertezza del proprio operato in virtù dell'ambito soggettivo mai chiaro della norma. Recentemente, infatti, la circolare n. 32 del 23 dicembre 2015 del Ministero dell'Economia e Finanze nella scheda tematica C, sembrerebbe escludere dal novero soggettivo di cui all'art.11 del dlgs 33/2013 gli enti pubblici economici.

1. Procedimento di elaborazione ed adozione del programma.

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa contribuisce a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi o di cattiva gestione delle risorse pubbliche, costituendo uno degli strumenti più efficaci per promuovere la legalità nell'amministrazione delle pubbliche risorse.

1.1 Obiettivi in materia di trasparenza

Il presente PTTI è stato redatto in ottemperanza all'art.10 del D.Lgs 33/2013 tenendo conto delle linee guida dettate in materia dall'ANAC.

A differenza di quanto riscontrabile per altre Amministrazioni Pubbliche, il presente documento rappresenta per l'Ente (Ente Pubblico Economico) il primo PTTI, essendo stato lo stesso adottato a seguito dell'inclusione di quest'ultimo nell'ambito degli enti interessati agli obblighi di trasparenza per effetto della modifica dell'art. 11 del D.Lgs 33/2013 operata dall'art. 24 bis della L. 114/2014 e a seguito della richiamata determinazione ANAC del 17/6/2015.

Nonostante l'assenza fino ad oggi di un vero e proprio PTTI, l'attività dell'Ente è stata comunque da sempre improntata a principi di trasparenza.

Nel sito internet dell'ente www.enterisi.it creato nel 2001 è sempre stata presente un'area nella quale vengono espone le attività svolte dall'Ente e i riferimenti agli uffici a cui possono rivolgersi gli utenti.



Alcuni obiettivi possono essere i seguenti:

1. adozione di procedure interne per l'aggiornamento della pubblicazione dei dati e delle informazioni nelle sezione "Amministrazione trasparente" nel portale dell'Ente
2. avviare un progetto di revisione delle informazioni pubblicate al fine di migliorare i contenuti minimi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
3. eliminare le informazioni superate o non più significative ed in ogni caso identificare i periodi di tempo entro i quali mantenere i dati online ed i relativi trasferimenti nella sezione di Archivio, conformemente alle esplicite prescrizioni del D.Lgs. n. 33/2013.

1.2 Uffici e dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma

La predisposizione del PTTI si inserisce nell'ambito del più ampio processo di progressiva applicazione di tutta la normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, avviato nel mese di ottobre 2014, nonostante le incertezze riguardanti i contenuti effettivamente oggetto di obbligo di pubblicazione.

In relazione agli obblighi di pubblicazione sono state pubblicate, nell'apposita area presente nel sito internet dell'Ente, 11 sezioni con un contenuto in continua revisione di circa 60 pagine e/o documenti.

In sintesi, quindi, considerata l'originaria formulazione dell'art. 11 del D.Lgs 33/2013 e la natura giuridica dell'Ente, si è provveduto alla completa attuazione di quanto stabilito dai commi 15 e 33 dell'art. 1 della L.190/2012.

1.3 I termini e le modalità di adozione del Programma

Il PTTI e le sue successive modifiche o integrazioni sono adottati dall'Organo di vertice entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2 Processo di attuazione del programma

Nella tabella "Allegato 1 - griglia di rilevazione" al 31/12/2015 sono individuati i flussi informativi e i responsabili della trasmissione al "Responsabile della trasparenza" ai fini della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati.



L'art. 43 comma 3 del D.LGS 33/2013 pone esplicitamente in capo ai Dirigenti Responsabili dei vari uffici dell'amministrazione il dovere di "garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge", affidando al Responsabile per la Trasparenza l'onere del relativo monitoraggio, con il conseguente obbligo di segnalazione agli organi competenti di eventuali inadempienze. La normativa in vigore prevede inoltre (art.46) che la mancata, incompleta o tardiva comunicazione delle informazioni e dei dati comporti responsabilità dirigenziali, disciplinari, sanzioni amministrative pecuniarie per casi specifici (art.47) e possa essere causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione. Pertanto i Dirigenti Responsabili degli uffici garantiscono, in stretto coordinamento con il Responsabile della Trasparenza e con la Direzione Generale in relazione alle responsabilità funzionali ad esse attribuite dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, "l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità ai documenti originali, l'indicazione della provenienza" delle informazioni pubblicate sul sito internet dell'Ente. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali, anche quando contenuti in atti e documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati ha emanato specifiche linee guida in materia del loro trattamento effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici obbligati. In particolare il Garante ha sottolineato come la diffusione di dati personali (intesi come "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale") sia ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge, verificando caso per caso se ricorrano i presupposti per l'eventuale oscuramento di determinate informazioni (principio di "necessità", principio di "pertinenza e non eccedenza"). Ciascun Responsabile, pertanto, valuta tali aspetti prima di provvedere alla richiesta di pubblicazione dei dati di propria competenza.

3 Individuazione dei Referenti per la Trasparenza

In relazione alla opportunità di disporre di un modello di gestione degli adempimenti relativi alla trasparenza quanto più possibile efficiente sul piano operativo e, in quanto tale, preordinato a facilitare i flussi informativi, ferme comunque restando le responsabilità individuate nel precedente paragrafo, sono istituite le figure di Referente per la trasparenza nella sede Centrale.



Il Referente per la Trasparenza è individuato dal Direttore Generale e riepilogato nell'apposita tabella Allegato 2. Al Referente per la Trasparenza è attribuito il compito di coordinare le attività di acquisizione dei dati funzionalmente riconducibili al servizio di appartenenza. La trasmissione dei dati per la loro pubblicazione presuppone l'espletamento di tutti i controlli finalizzati ad assicurare la qualità degli stessi sotto il profilo della autenticità, affidabilità, attendibilità, integrità, aggiornamento e formato.

4 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi

La matrice allegata elaborata dall'ANAC e opportunamente adattata ed integrata per meglio rappresentare gli obblighi di pubblicazione nella realtà dell'Ente, riepiloga per ciascun prescrizione il servizio dell'Ente responsabile dell'aggiornamento periodico dei dati e delle richieste di pubblicazione.

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità è pubblicato all'interno della apposita sezione "Amministrazione trasparente", accessibile dalla home page del portale dell'Ente.

L'Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza.

Non devono essere pubblicati:

- i dati personali non pertinenti, compreso i dati previsti dall'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 33/2013 (dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico – sociale);
- i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;
- le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il dipendente e l'amministrazione che possano rilevare taluna delle informazioni di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) del DLgs. 196/2003 (dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l'origine



razziale ed etnica le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale).

5 Misure di monitoraggio e vigilanza

In conformità a quanto previsto dall'art. 43 del D.Lgs 33/2013 il Responsabile della Trasparenza “svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate”.

Al Responsabile della Trasparenza è affidato il compito di predisporre ed aggiornare il PTTI.

Inoltre il Responsabile per la Trasparenza, sempre ai sensi del citato articolo 43 e anche ai fini dell'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari, segnala, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento, o adempimento parziale, al Direttore Generale dell'Ente ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Nello svolgimento delle attività di monitoraggio il Responsabile per la trasparenza effettua alcune verifiche a campione in ordine all'avvenuta pubblicazione obbligatoria delle informazioni secondo le scadenze previste dalla legge. Nella periodica conduzione di tali attività il Responsabile della Trasparenza si avvale del supporto e della collaborazione dei servizi interessati, i quali sono tenuti a fornire, tempestivamente, tutte le informazioni richieste al fine del corretto svolgimento dell'attività di verifica e controllo. Il risultato delle verifiche effettuate viene rappresentato con cadenza annuale al Direttore Generale.